



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI
PALERMO – In Liquidazione GESTIONE
SEPARATA IRSAP

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.q di Amministratore ai sensi dell'art. 19, c.8, della L.R. n. 8/2012

N. 04/PA del 21 FEB. 2014

OGGETTO : Modifica della convenzione stipulata tra il Consorzio A.S.I. di Palermo ed il Consorzio Co.P.A.L. s.c. a r.l. di Carini.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
E
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Legge Regionale n.8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n.1576 del 28.03.2012, con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n.8 del 12.01.2012;

VISTO lo Statuto dell'I.R.S.A.P. approvato con Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n.44/GAB del 06.03.2013;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n.344 del 22/02/2013 con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.16 della legge regionale n. 10 del 30/04/1991, da stipulare tra l'I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestioni a contabilità separata I.R.S.A.P.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P. n.5 del 05/03/2013 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra l'I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestioni a contabilità separata I.R.S.A.P.;

VISTI gli accordi tra pubbliche amministrazioni stipulati tutti in data 05/03/2013, tra l'I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Sicilia in liquidazione – Gestione a contabilità separata dell'I.R.S.A.P., conformi allo schema come sopra approvato;

VISTA la circolare interassessoriale n. 4 del 25/07/2013 emanata dagli Assessorati delle Attività Produttive e dell'Economia, notificata dall'IRSAP a questo ufficio con nota prot. n. 6002 del 05/08/2013, con la quale sono stati forniti indirizzi e direttive sull'applicazione del citato art. 64 L.R. n. 9/2013;

VISTA, in quanto applicabile, la legge regionale n. 1 del 04/01/1984, vigente ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della sopra citata legge regionale n. 8 del 12/01/2012;

Handwritten signatures and initials:
A small mark resembling a checkmark or the letter 'v' is present to the right of the text block starting with 'VISTA la circolare...'.
Below it, there are several handwritten signatures and initials, including what appears to be 'Della', 'De J', and 'Ae'.

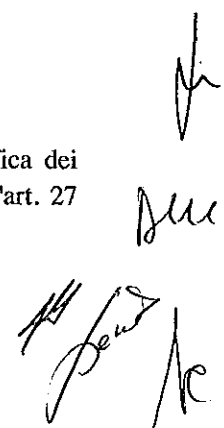
VISTA la determina del Direttore Generale dell'IRSAP – Ufficio Periferico di Palermo n. 145 del 15/05/2013 con la quale sono stato nominati i responsabili dei procedimenti dell'Ufficio Periferico IRSAP di Palermo ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 30/04/2013 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- in data 02/03/2010 è stata stipulata Convenzione tra il consorzio A.S.I. di Palermo ed il Consorzio Co.P.A.L. s.c.a r.l. di Carini., registrata a Bagheria in data 02/04/2010, per la realizzazione, ai sensi delle leggi regionali n. 34/96, n. 30/97 e n. 20/05, di un'area artigianale nel comparto "D" del PRGC del Consorzio ASI di Palermo, agglomerato industriale di Carini;
- in data 26/04/2011, giusta delibera dirigenziale n. 149, è stata pronunciata l'espropriazione dell'area industriale di Carini in zona D4 in favore del Consorzio A.S.I. di Palermo e pubblicato sulla G.U.R.S. del 20/05/2011;
- il Consorzio Co.P.A.L. si è obbligato a realizzare e completare le opere di urbanizzazione primaria entro i termini meglio definiti dall'art. 3 della convenzione;
- in data 10/05/2012 il Comune di Carini ha rilasciato la concessione edilizia n. 25 per la realizzazione delle dette opere che sono state eseguite relativamente alle opere relative alla transitabilità delle strade mentre non sono state ancora realizzate le opere di viabilità, reti dei sottoservizi ed illuminazione nonché tutte le altre opere di urbanizzazione previste dalla citata convenzione;
- i soci del consorzio Co.P.A.L. intendono eseguire i lavori di costruzione degli opifici e completare le opere di urbanizzazione e a tal fine hanno inoltrato richiesta di finanziamento alla C.R.I.A.S. (Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigiane Siciliane);
- tali finanziamenti si rendono indispensabili per la prosecuzione dei lavori tenuto conto anche della particolare e gravissima situazione di crisi che opprime le imprese artigiane;
- l'accesso al finanziamento comporta l'istruttoria e successiva deliberazione delle istanze inoltrate da parte dei soci che comportano un ampliamento dei tempi previsti nella convenzione già stipulata;
- il suddetto finanziamento è subordinato, tra l'altro, all'ottenimento della concessione edilizia così come comunicato dalla CRIAS con note prot. n. 2333/2013 inviate ai consorziati del COPAL;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 12 D.P.R. 380/2001 il permesso di costruire può essere subordinato all'impegno degli interessati all'attuazione delle opere di urbanizzazione contestuale alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso (sull'ammissibilità di tale istituto anche in Sicilia, cfr. TAR Palermo 04/09/2008, n. 1103), mentre le previsioni della convenzione stipulata in data 02/03/2010 circa la contestuale realizzazione dell'intervento non contemplano la fattispecie prevista dal citato art. 12 D.P.R. 380/2001;
- l'assenza di tale previsione non consente il rilascio della concessione edilizia e di conseguenza rende impossibile l'accesso al finanziamento necessario per la realizzazione delle opere;
- in sede di conferenza di servizi tenutasi presso il SUAP di Carini l'8 ottobre 2013 è stata rilevata tale problematica che potrebbe trovare soluzione con una parziale modifica della convenzione in conformità alle previsioni di legge, in particolare dell'art. 12 del D.P.R. 380/2001;
- l'art. 27 della citata convenzione consente la modifica della stessa ove necessario.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

VISTA la nota in data 15/10/2013 con la quale il Consorzio Co.P.A.L. s.c.a r.l. chiede la modifica dei termini di cui all'art. 3 nonché dell'art. 11 della Convenzione, conformemente alla previsione dell'art. 27



della stessa, al fine di consentire il rilascio della concessione edilizia con contestuale ultimazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/01;

VISTA la nota prot. n. 2287 del 26/11/2013 con la quale il Direttore Generale, nella qualità di Amministratore di questo Ente, per le ragioni ivi illustrate, comunicava che la predetta istanza non veniva accolta;

VISTA la successiva nota del Consorzio Co.P.A.L., pervenuta all'IRSAP il 24/12/2013, che presentava "istanza di riesame" della modifica della Convenzione, allegando a sostegno ulteriore documentazione;

VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii., presentata dal Consorzio ASI in liquidazione – Gestione Separata di Palermo, alla Prefettura di Palermo il 23/01/2014, nei confronti di Co.P.A.L., ed in attesa di riscontro;

VISTA la nota prot. n. 745 del 24/01/2014, con la quale il Consorzio ASI di Palermo – Gestione Separata IRSAP, alla luce della ulteriore documentazione prodotta e tenuto conto dell'incontro congiunto convocato dall'Assessorato Regionale Attività Produttive per il successivo 30 gennaio c.a., ha comunicato al Consorzio Co.P.A.L. il ritiro della precedente nota IRSAP prot. n. 2287 del 26/11/2013, lasciando impregiudicata ogni valutazione in merito agli inadempimenti già contestati alla Società e fermo restando ogni successiva determinazione all'esito della rinnovata istruttoria;

VISTA la nota del 28/01/2014 con la quale il Consorzio Co.P.A.L. reitera la richiesta di modifica della convenzione;

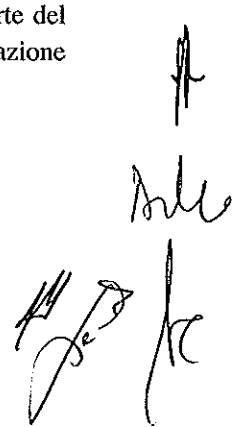
CONSIDERATO che nella riunione tenutasi presso l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive in data 30/01/2014, si è stabilito di procedere alla modifica dell'art. 3 nonché dell'art. 11 della Convenzione, conforme alla previsione dell'art. 27 della stessa, al fine di consentire il rilascio della concessione edilizia con contestuale ultimazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/01;

RITENUTO che rimangono invariati i termini originariamente previsti (art. 3 comma 3 della convenzione) per la realizzazione di tutte le infrastrutture primarie e che si ritiene necessario precisare con chiarezza come tutti gli adempimenti di cui alla convenzione devono essere completati dal concessionario entro il termine perentorio del 02/03/2015;

RITENUTO, altresì, doversi confermare, a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione e con le proposte modifiche, le garanzie fideiussorie e bancarie già prestate in sede di stipula di convenzione, che qui si intendono ripetute e trascritte, che rimangono attive ed inalterate per gli importi ivi prestati, fino al termine di scadenza di cui al punto precedente;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, assunte al prot. n. 1872/PE del 17/10/2013 del Consorzio ASI in Liquidazione di Palermo, con le quali il Consorzio Co.P.A.L. dichiara che nei confronti del legale rappresentante e dei propri soci non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136",

RILEVATO che in ragione della rappresentata urgenza legata sia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione entro i termini di validità della già rilasciata concessione nonché alla necessità di accedere a finanziamenti regionali con urgenza e ciò sempre al fine di svincolare finanza utile per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione, tenuto conto altresì della stipula di apposito mutuo bancario da parte del Concessionario per la copertura dei costi per l'espropriazione delle aree, si ritiene possa trovare applicazione il termine breve di cui all'art. 92, c. 3, d.lgs. n. 159/11;



RILEVATO che in ragione di quanto previsto al precedente punto, la Convenzione dovrà comunque ritenersi sottoposta alla condizione risolutiva di cui al medesimo all'art. 92, c. 3, d.lgs. n. 159/11;

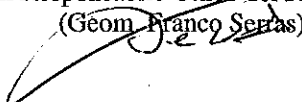
VISTO lo schema di modifica della convenzione del 02/03/2010;

Propone al Direttore Generale

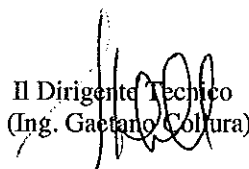
1. DI ACCOGLIERE la richiesta avanzata dal Consorzio Co.P.A.L. s.c.a r.l. di modifica della convenzione, con le modifiche di cui all'allegato schema, al fine di consentire, tra l'altro, il rilascio della concessione edilizia con contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/01;
2. DI APPROVARE lo schema di modifica della convenzione predisposta dagli uffici, che fa parte integrante della presente proposta;
3. DI CONFERMARE che rimangono invariati i termini originariamente previsti per la realizzazione di tutte le infrastrutture primarie, e che si ritiene necessario precisare con chiarezza come tutti gli adempimenti di cui alla convenzione devono essere completati dal concessionario entro il termine perentorio del 02/03/2015;
4. DI RICHIEDERE, che a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione e con le proposte modifiche, le garanzie fideiussorie e bancarie già prestate in sede di stipula di convenzione, che qui si intendono ripetute e trascritte, rimangano attive ed inalterate per gli importi ivi prestati, fino al termine di scadenza di cui al comma precedente;
5. DI DARE ATTO che, qualora la Prefettura di Palermo non esitasse la richiesta certificazione in merito all'informativa antimafia in tempo, nell'atto di modifica venga inserita una specifica clausola risolutiva espressa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91, si attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Franco Serrà)



Il Dirigente Tecnico
(Ing. Gaetano Colura)

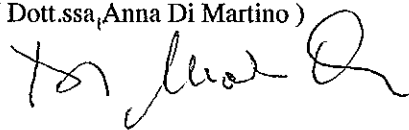


Il Dirigente Responsabile
(Dott. Antonino Montalbano)



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Palermo, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area Affari Giuridici
(Dott.ssa Anna Di Martino)



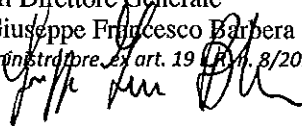
IL DIRETTORE GENERALE

- Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Palermo,
- Visto il parere favorevole del Dirigente Area Affari Giuridici;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

1. ACCOGLIERE la richiesta avanzata dal Consorzio Co.P.A.L. s.c.a r.l. di modifica della convenzione, , con le modifiche di cui all'allegato schema, al fine di consentire, tra l'altro il rilascio della concessione edilizia con contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/01;
2. APPROVARE lo schema di modifica della convenzione predisposta dagli uffici, che fa parte integrante della presente proposta;
3. CONFERMARE che rimangono invariati i termini originariamente previsti per la realizzazione di tutte le infrastrutture primarie, e che si ritiene necessario precisare con chiarezza come tutti gli adempimenti di cui alla convenzione devono essere completati dal concessionario entro il termine perentorio del 02/03/2015;
4. RICHIEDERE, che a garanzia degli obblighi assunti con la convenzione e con le proposte modifiche, le garanzie fideiussorie e bancarie già prestate in sede di stipula di convenzione, che qui si intendono ripetute e trascritte, rimangano attive ed inalterate per gli importi ivi prestati, fino al termine di scadenza di cui al comma precedente;
5. DARE ATTO che, qualora la Prefettura di Palermo non esitasse la richiesta certificazione in merito all'informativa antimafia in tempo, nell'atto di modifica venga inserita una apposita clausola risolutiva espressa.

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Francesco Barbera
n. q. di amministratore, ex art. 19 L.R. n. 8/2012



MODIFICA CONVENZIONE DEL 02/03/2010

PER IL PIANO ATTUATIVO PRESENTATO DAL CONSORZIO "Co.P.A.L.
s.c.a r.l." NEL COMPARTO "D4" DEL P.R.G.C. DEL CONSORZIO A.S.I. DI
PALERMO NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CARINI (PA)

L'anno duemilaquattordici, addì _____ del mese di
_____ (___/___/2014), nella sede del _____, in

TRA

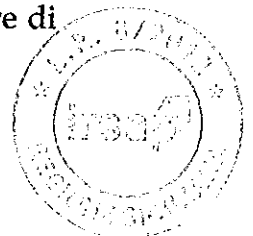
il Sig. _____ nato a _____ il
_____, C.F. _____
dell'IRSAP ed in qualità di _____ del Consorzio per
l'Area di Sviluppo Industriale di Palermo, in liquidazione - Gestione separata
IRSAP, che qui interviene in nome e per conto della stessa Gestione separata,
denominata "Gestione separata IRSAP di Palermo" (di seguito anche
il "Concedente") - da una parte -

E

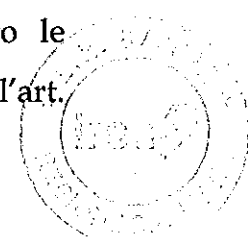
il Sig. _____, nato a _____ il _____
C.F. _____ Presidente e rappresentante legale del consorzio
"Co.P.A.L.", s.c.a r.l., con sede in Via Santa Caterina, 12 Carini (PA), costituito
con atto del Notaio Dott. _____ in data ___/___/___
(di seguito anche il "Concessionario") dall'altra parte
(di seguito congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- in data 15/10/2013 il Consorzio Co.P.A.L. s.c.a r.l. chiede la modifica dei termini di cui all'art. 3 nonché dell'art. 11 della Convenzione, conformemente alla previsione dell'art. 27 della stessa, al fine di consentire il rilascio della concessione edilizia con contestuale ultimazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/01;



- con nota prot. n. 2287 del 26/11/2013 il Direttore Generale, nella qualità di Amministratore del Consorzio ASI di Palermo in liquidazione, Gestione separata IRSAP, per le ragioni ivi illustrate, comunicava che la predetta istanza non veniva accolta;
- con nota pervenuta all'IRSAP il 24/12/2013, il Consorzio Co.P.A.L. presentava "istanza di riesame" della modifica della Convenzione, allegando a sostegno ulteriore documentazione;
- in data 23/01/2014 il Consorzio ASI in liquidazione - Gestione Separata di Palermo ha presentato richiesta alla Prefettura di Palermo di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ed ii., nei confronti di Co.P.A.L., ed in attesa di riscontro;
- con nota prot. n. 745 del 24/01/2014, il Consorzio ASI di Palermo - Gestione Separata IRSAP, alla luce della ulteriore documentazione prodotta e tenuto conto dell'incontro congiunto convocato dall'Assessorato Regionale Attività Produttive per il successivo 30 gennaio c.a., ha comunicato al Consorzio Co.P.A.L. il ritiro della precedente nota IRSAP prot. n. 2287 del 26/11/2013, lasciando impregiudicata ogni valutazione in merito agli inadempimenti già contestati alla Società e fermo restando ogni successiva determinazione all'esito della rinnovata istruttoria;
- con nota del 28/01/2014 il Consorzio Co.P.A.L. reitera la richiesta di modifica della convenzione;
- nella riunione tenutasi presso l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive in data 30/01/2014, si è stabilito di procedere alla modifica dell'art. 3 nonché dell'art. 11 della Convenzione, conforme alla previsione dell'art. 27 della stessa, al fine di consentire il rilascio della concessione edilizia con contestuale ultimazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 380/01;
- che in data 17/10/2013 il Consorzio Co.P.A.L. ha presentato le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia rese ai sensi dell'art.



46 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali dichiara che nei confronti del legale rappresentante e dei propri soci non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/08/2010 n. 136";

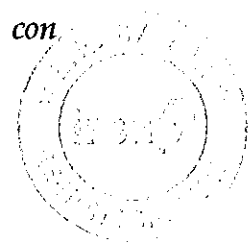
- in ragione della rappresentata urgenza legata sia alla realizzazione delle opere di urbanizzazione entro i termini di validità della già rilasciata concessione nonché alla necessità di accedere a finanziamenti regionali con urgenza e ciò sempre al fine di svincolare finanza utile per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione, tenuto conto altresì della stipula di apposito mutuo bancario da parte del Concessionario per la copertura dei costi per l'espropriazione delle aree, si ritiene possa trovare applicazione il termine breve di cui all'art. 92, c. 3, d.lgs. n. 159/11;
- in ragione di quanto previsto al precedente punto, le Parti danno atto che, anche in virtù di quanto già previsto dall'art. 26 della Convenzione sottoscritta il 02/03/2010, la medesima Convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva di cui al medesimo all'art. 92, c. 3, d.lgs. n. 159/11;

Tutto ciò premesso, da costituire parte integrante della presente scrittura, le parti, in parziale riforma della Convenzione stipulata il 02/03/2010, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 02/03/2010 è sostituito dal seguente: *"4. In ogni caso, tutte le opere di urbanizzazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere ultimate e collaudate prima della richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/01 e, quindi, prima dell'avvio di qualsivoglia attività presso le aree in questione. In ogni caso, la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con*

fr



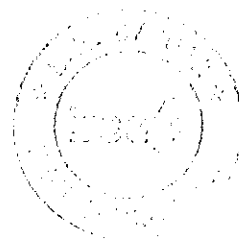
regolarità e continuità al fine di consentire uno sviluppo omogeneo ed armonioso del territorio".

2. Il comma 6 dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 02/03/2010 è sostituito dal seguente: *"6. In ogni caso, tutti gli adempimenti prescritti dalla presente Convenzione devono essere ultimati entro il due marzo duemilaquindici, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti laddove le relative scadenze dovessero essere antecedenti al suddetto termine del due marzo duemilaquindici. Tale ultimo termine è prorogabile dal Concedente esclusivamente per cause di forza maggiore ovvero in casi di motivate ragioni non ascrivibili all'inerzia o negligenza del Concessionario, sulla base di documentata istanza di quest'ultimo".*

Art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 11 della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 02/03/2010 è sostituito dal seguente: *"1. Il Concessionario, anche per conto dei propri soci consorziati ove previsto dal relativo statuto sociale o regolamento interno, assumendo comunque sia in proprio che solidalmente con il proprio consorziato le obbligazioni scaturenti, in virtù di quanto contemplato dall'art. 12 del D.P.R. 380/01, può presentare domanda per ottenere il titolo abilitativo (concessione edilizia) per la realizzazione delle costruzioni previste dal Piano Attuativo in conformità alle sue norme di attuazione, purchè i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria siano stati iniziati ed il relativo titolo abilitativo per la realizzazione delle stesse non sia scaduto. Il Concessionario, in ogni caso, resta obbligato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per conto del Concedente in forza della presente Convenzione e fermo restando altresì quanto previsto dall'art. 10 della presente Convenzione".*
2. Il comma 4 dell'art. 11 della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 02/03/2010 è abrogato.

Art. 3



1. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della Convenzione sottoscritta tra le Parti il 02/03/2010 è aggiunto il seguente: *"2. La presente Convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva di cui all'art. 93, c. 3 e 4, d.lgs. n. 159/11. In ogni caso, qualora la Prefettura di Palermo accerti che nei confronti del Concessionario risultino sussistere le cause interdittive di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/11 ovvero i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 159/11, la presente Convenzione deve intendersi risolta convenendo sul punto espressamente le Parti una clausola risolutiva espressa"*.

Art. 4

1. Resta confermata ogni ulteriore parte della Convenzione stipulata il 02/03/2010 non modificata e/o integrata con il presente atto.
2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il Concessionario produce originale della proroga, sino a tutto il due marzo duemilaquindici, della polizza fideiussoria n. 50759334 di cui all'art. 10, c. 3, della Convenzione. Fermo ed impregiudicato tutto quanto previsto dal citato art. 10 della Convenzione.
3. Il Concessionario è onerato della registrazione e della trascrizione, entro i termini di legge, del presente atto assumendone ogni e qualsivoglia relativo costo ed onere.

Letto, confermato e sottoscritto

• **Co.P.A.L. s.c. a r.l.**

Il legale rappresentante _____

• **Consorzio A.S.I. di Palermo in liquidazione - Gestione separata Irsap**

Il _____

K

